



LA LEGGE DI BILANCIO 2024 E LE NOVITA' DI PERIODO

**Nicola Cavalluzzo, Duilio Liburdi e
Massimiliano Sironi**

16 Gennaio 2024





di Massimiliano Sironi



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

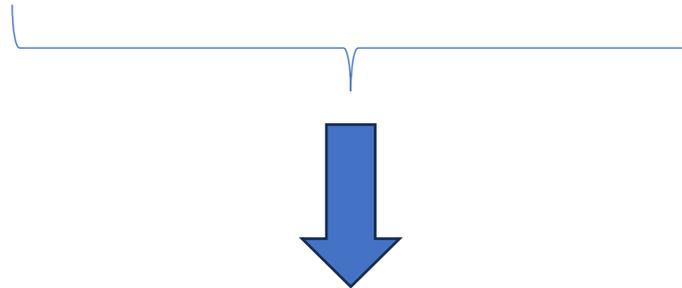
Novità in tema di superbonus, bonus barriere architettoniche e sisma bonus

Riferimenti normativi

- **D.L. n. 212 del 29.12.2023**
- **G.U. n. 302 del 29.12.2023**
- **Entrata in vigore: da 30.12.2023**
- **Conversione in legge entro il 27.02.2024**

Superbonus | Novità (a livello generale)

- No proroga superbonus del Superbonus con aliquota 110%
- No SAL straordinario fine 2023



- A far data da **01.01.2024** = tutte le spese ammissibili avranno agevolazione al **70%** (sia per interventi nuovi che per quelli in corso)

Clausola di salvaguardia per chi non termina i lavori

- Art. 1 co. 1 D.L. n. 212/2023:

«Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, **sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023**, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, **ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche** previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020»

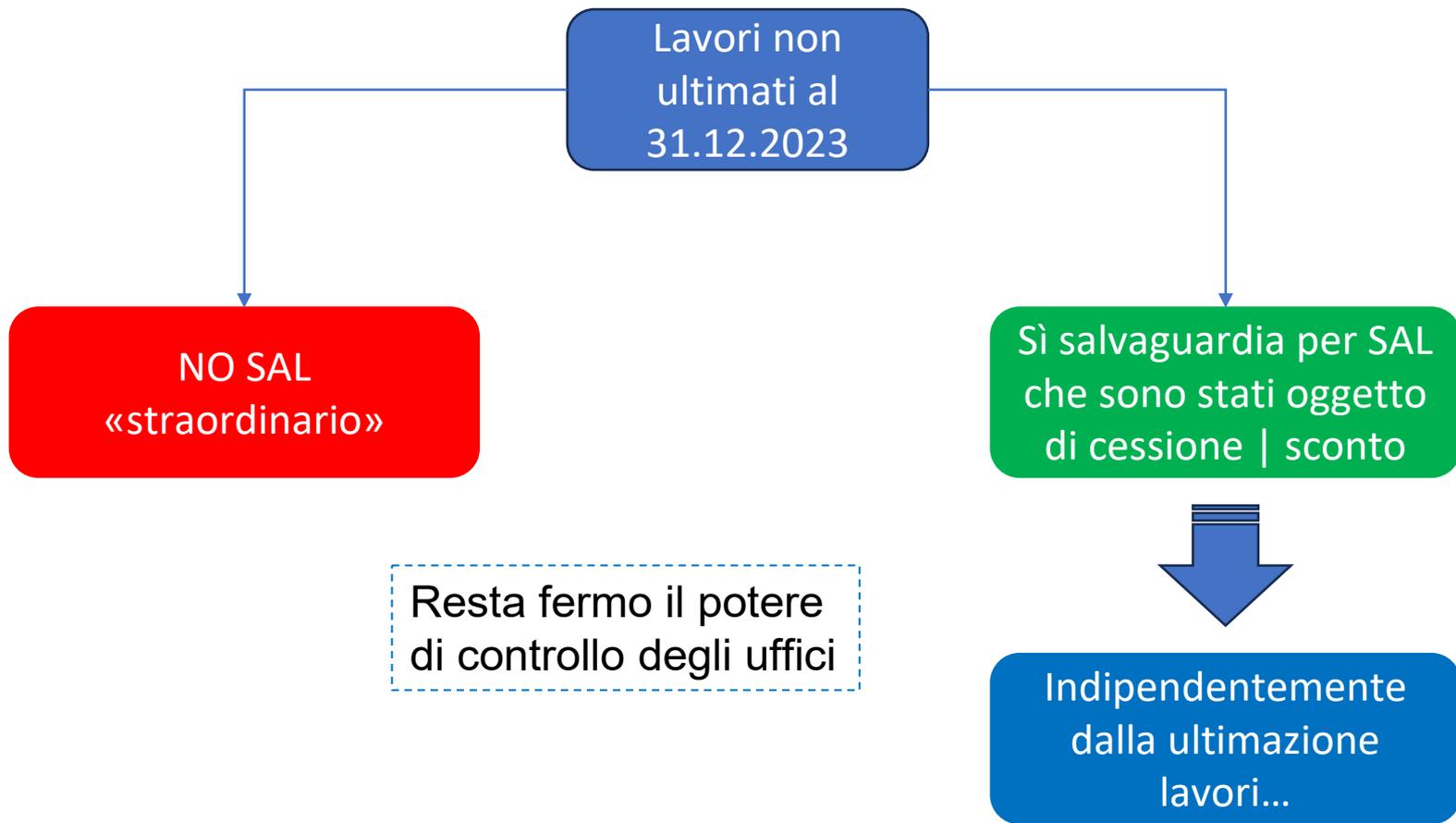
Richiamo al concetto di SAL nell'ambito del superbonus

- Art. 1 co. 1 co. 121-bis D.L. n. 34/2020:

«L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno **stato di avanzamento dei lavori**. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori **non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo** e **ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento**»

La clausola di salvaguardia

Uno schema di riepilogo



Contributo per soggetti a «basso reddito»

- Art. 1 co. 2 D.L. n. 212/2023:

- contributo a valere sulle spese sostenute per ultimazione lavori sostenute nel periodo 01.01.2024 – 31.12.2024
- a favore dei soggetti «a basso reddito»
- con SAL raggiunti al 31.12.2023 almeno pari al 60% dell'intervento complessivo
- Modalità e termini per il contributo → Decreto MEF da emanarsi
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle II.DD.

Ambito contribuito

Spese sostenute
01.01.24 – 31.12.24
Agevolabili al 70%

Soggettivo

- Condomini
- Pf «private» (al di fuori di attività di impresa e di lavoro autonomo)

NO Onlus | Odv | APS

Edifici

- Edifici unifamiliari o singole u.i. «indipendenti e autonome» in edifici plurifamiliari
- Edifici interamente posseduti composti da 2 a 4 u.i. (anche comproprietà)
- Parti comuni di edifici condominiali o singole u.i. site all'interno di edifici o condomini

Calcolo reddito di riferimento

- Vd. art. 119 co. 8-bis.1 D.L. n. 34/2020: *«Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento é calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto»*

Calcolo reddito di riferimento | segue

1. Σ redditi complessivi posseduti nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa da contribuente | coniuge | soggetto legato da u.c. o convivente se presente nel nucleo familiare | familiari di cui art. 12 TUIR in nucleo familiare che hanno le condizioni del co. 2 art. 12 TUIR



2. Dividere la Σ di cui al punto 1 per un coefficiente dipendente dal numero componenti nucleo familiare del contribuente

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2

Bonus barriere del 75%

- Art. 3 co. 1 lett. a) D.L. n. 212/2023:

*«Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le **modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**» [in sostituzione del co.1 dell'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020]*

- A decorrere dal 30.12.2023 (no deroghe | no salvaguardie per gli interventi in corso a tale data)

Bonus barriere 75% | altre modifiche

- Art. 3 co. 1 lett. b) D.L. n. 212/2023: asseverazione rilasciata da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche [modifica ad art. 119-ter co. 4 D.L. n. 34/2020]
- Art. 3 co. 1 lett. a) D.L. n. 212/2023: modalità di pagamento ex art. 16-bis TUIR (vd. «bonifico parlante») – per spese sostenute dal 30.12.2023 (att.ne a ritenuta – 11% da 01.03.2024 cfr. art. 1 co. 88 L. n. 213/2023)

Bonus 75% | limitazione opzioni

- Art. 3 co. 2 D.L. n. 212/2023
 - Le opzioni di cessione credito e di sconto in fattura:
 - sono esercitabili da tutti i soggetti beneficiari per le spese sostenute fino al 31.12.2023
 - soffrono di alcune limitazioni per le spese sostenute dal 01.01.2024.
 - Per spese 01.01.2024 l'opzione è possibile per:
 - condomini (per parti comuni di edifici residenziali)
 - persone fisiche (per interventi su edifici unifamiliari o abitazioni su plurifamiliari...purché:
 - * titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento
 - * venga adibita ad abitazione principale l'u.i.
 - * reddito non superiore a Euro 15.000 (vd. slide precedente)
- (N.b.: disapplicazione requisito reddito se nel nucleo familiare è presente soggetto con disabilità accertata).

Bonus 75% | clausola salvaguardia

- Le opzioni di cessione e sconto sono possibili in alcuni casi (Art. 3 co. 2 D.L. n. 212/2023):

«Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risultati presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo»

Bonus 75% | clausola di salvaguardia

- Attenzione: su condizione b) non è prevista la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n. 445/2000 di attestazione della data inizio lavori. Le condizioni sono **ESCLUSIVAMENTE** quelle contenute nella disposizione
- La formulazione della norma (vd. primo periodo) farebbe ritenere che la stessa non sia applicabile solo alla cessione/sconto del bonus 75%, ma anche quando vi è il suo utilizzo «diretto» quale detrazione in dichiarazione dei redditi.

Demolizione e ricostruzione con piani recupero | opzioni superbonus

- Art. 2 co. 1 D.L. n. 212/2023, riformula art. 2 co. 2 lett. c) D.L. 11/2023 (c.d. «blocco opzioni»):
- Le disposizioni su blocco cessioni/opzioni non si applicano per le spese sostenute entro il 31.12.2025 per interventi di demolizione e ricostruzione su immobili ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 e compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione approvati dalle amministrazioni comunali alla data di entrata in vigore del decreto «blocco» (ovvero 17.02.2023)
- ORA: la deroga al «blocco opzioni» si applica solo alle spese per interventi di cui sopra per i quali la richiesta di titolo abitativo per l'esecuzione dei lavori **sia avvenuta al più tardi entro il 29.12.2023**

Obbligo assicurazione immobili danneggiati da sisma

- Art. 2 co. 2 D.L. n. 212/2023:

«I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma»

- La norma non prevede esplicita sanzione per inosservanza obbligo

Limiti alle compensazioni

Riferimenti normativi e sintesi

- Art. 1 co. 94 lett. b) L. n. 213/2023:
 - divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti di **importo complessivo superiore a Euro 100.000** (si tratta di un divieto...ampio...vd. anche slides successive)
 - decorrenza da 01.07.2024 (cfr. art. 1 co. 96 L. n. 213/2023)
 - Art. 1 co. 94 lett. a) e co. 95 L. n. 213/2023:
 - Estensione obbligo di utilizzo dei servizi telematici di Ag. Entr. per modelli F24
 - decorrenza da 01.07.2024 (con eccezione per crediti INPS e INAIL)
 - Art. 1 co. 97 lett. a) L. n. 213/2023:
 - termine iniziale per la compensazione di crediti INPS e INAIL
 - decorrenza (appositi provvedimenti)
 - Art. 1 co. 97 lett. b) L. n. 213/2023:
 - Preclusione compensazione in caso di chiusura con provvedimento di P. IVA
-

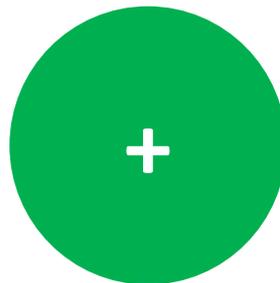
Divieto di compensazione con ruoli e accertamenti esecutivi...

- Modifica dell'art. 37 D.L. n. 223/2006 con introduzione di nuovo co. 49-quinquies

*«In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i **contribuenti** che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. **La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.** Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma »*

I divieti di compensazione

Divieto di compensazione per ruoli scaduti con carichi di ruolo superiori a Euro 1.500 [art. 31 co. 1 D.L. n. 78/2010]



Divieto di compensazione introdotto dalla Legge di bilancio 2024

Quali compensazioni sono vietate

- Al verificarsi dei presupposti previsti:
 - sono vietate le compensazioni «esterne» (orizzontali)
 - nessun divieto per le compensazioni «interne» (verticali | tributo su tributo), ancorché le stesse vengano anche esplicitate nel modello F24
- Crediti di imposta agevolativi (quelli da....RU). Data la formulazione della norma, si ritiene che anche l'utilizzo di tali crediti ricada nella fattispecie al verificarsi dei presupposti
- Idem per utilizzi crediti da sconto fattura | cessione credito nell'ambito delle opzioni per interventi edilizi agevolati

Carichi di ruolo da considerare

- E' necessario che il ruolo sia stato affidato all'Agente della Riscossione
 - Prescinde dalla natura del ruolo così come è irrilevante il fatto che lo stesso sia iscritto a titolo definitivo o provvisorio
 - ❖ Non si tiene conto ai fini del computo della soglia posta dalla norma:
 - degli avvisi di irregolarità (avvisi c.d. «bonari»)
 - degli avvisi di liquidazione
 - degli avvisi di recupero dei crediti di imposta
 - degli accertamenti non aventi carattere esecutivo
 - Devono comunque riguardare **«imposte erariali e relativi accessori»**
-

La soglia (Euro 100.000)

- Importo complessivo Euro 100.000
- In presenza di più ruoli → Σ
- In presenza di ruoli e accertamenti esecutivi → Σ
- PURCHE' SIANO OGGETTO DI AFFIDAMENTO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (vd. slide precedente)
- La disposizione menziona «[...] imposte e relativi **accessori** [...]»; sono tali:
 - sanzioni
 - interessi
 - aggi
 - eventuali altre spese collegate al ruolo (es.: spese di notifica)
- *E' possibile il pagamento parziale con la riduzione sotto soglia e la rimozione del divieto?*

Eccezioni

- La sospensione giudiziale o amministrativa (ex art. 39 D.P.R. n. 602/73) non fa scattare il divieto
- Pagamento della prima rata del ruolo in caso della concessione di un piano di rateazione?....**parrebbe di no...**
- **Dal punto di vista letterale la disposizione «[...] e siano ancora dovuti pagamenti [...]»**

Violazione del divieto

- Per la sanzione conseguente alla violazione del divieto di compensazione, nulla è previsto nello specifico
- Sanzione applicabile: art. 13 co. 4 D.lgs. n. 472/1997 (utilizzo di credito non spettante) (questo ovviamente nel caso di credito esistente compensato in divieto della disposizione introdotta dalla L. n. 213/2023) – **30%**
- La procedura per la sanzione dovrebbe essere quella dell'art. 16 D.lgs. n. 472/1997.
- Eventuale definizione ad 1/3: *«Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie»*
- N.b.: possibilità di sospendere per 30gg. Il modello F24 secondo quanto già previsto dall'art. 37 co. 49-ter D.L. n. 223/2006

Estensione obbligo servizi telematici F24...

- Obbligo utilizzo per presentazione F24 con servizi telematici Ag. Entr.:
 - con compensazioni ex art. 17 D.lgs. n. 241/1997 per crediti relativi a contributi INPS e premi INAIL
 - per tutte le compensazioni effettuate in F24 ex art. 17 D.lgs. n. 241/1997 (a prescindere dalla tipologia di credito)
- Compensazioni «interne» o «verticali» escluse ancorché esplicitate in F24

Servizio «F24
online»

Servizio «F24
web»

Servizio «F24
intermediari»

Compensazione crediti INPS

- Termine iniziale:

Datori di lavoro non agricoli	Datori di lavoro «agricoli»	Lavoratori autonomi iscritti in gestione speciale art. comm. e gestione separata
*A partire dal 15mo giorno successivo a quello di scadenza mensile per la trasmissione dati da cui emerge il credito	A decorrere dalla data di scadenza del versamento per la dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito	A decorrere dal 10mo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione redditi da cui emerge il credito
*Dalla data di notifica delle rettifiche passive		

Compensazione crediti INAIL

- La compensazione può essere effettuata qualora il credito sia certo, liquido ed esigibile nonché iscritto negli archivi dell'Istituto.

Chiusura coattiva P. IVA e compensazioni

- Preclusione compensazione «orizzontale» (F24) a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione (d'ufficio) della P.IVA (cfr. art. 35 co. 15-bis.1 D.P.R. n. 633/1972)
- Inoltre gli effetti conseguenti alla cessazione d'ufficio della P.IVA si estendono (cfr. art. 1 co. 99 L. n. 213/2023) anche nei casi in cui il soggetto passivo abbia fatto richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti alla notifica del provvedimento di cessazione d'ufficio).

Agevolazione del costo del lavoro

Riferimenti normativi

- Art. 4 D. Lgs. n. 216 del 30.12.2023
- Rubrica: «maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni»
- Norma di carattere «transitorio»: «per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici [...]»

Ambito soggettivo

- Titolari redditi di impresa ed esercenti arti e professioni
- *«L'agevolazione [...] spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa»*
- Irrilevanza di forma giuridica | regime contabile | dimensione

Ambito oggettivo | 1

- L'agevolazione riguarda gli incrementi occupazionali
- **Pre-requisito** (co. 2 art. 4 primo periodo): *«Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente»*
- **Anti-abuso** (co. 2 art. 4 secondo periodo): *L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»*
- Ciò garantirebbe l'irrilevanza degli spostamenti contrattuali (da tempo det. a indet.) come anche degli spostamenti di lavoratori tra soggetti riconducibili al medesimo gruppo

Ambito oggettivo | 2

- L'agevolazione riguarda gli incrementi occupazionali...ma
- Co. 4 art. 2: *«Nessun costo é riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023»*

Ambito oggettivo | 3

- L'agevolazione riguarda gli incrementi occupazionali...come impattano
- **Co. 3:** *«Il costo riferibile all'incremento occupazionale é **pari al minor importo** tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente»*

Agevolazione

<i>Ordinaria</i>	<i>Potenziata</i>
Incremento occupazione (vd. slides precedenti)	
x 20%	x coefficienti svantaggiati (nei limiti del 10% del relativo costo) x 20%

In attesa di
provvedimento
attuativo entro 30 gg.

I soggetti svantaggiati | allegato 1

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

I soggetti svantaggiati | allegato 1 (segue)

- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85

Acconti

- Per periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023: ***non si considera agevolazione***
- Per periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024: ***si assume come imposta del periodo precedente, l'importo della stessa al lordo dell'eventuale agevolazione per incremento occupazionale***

Abrogazione ACE

- Art. 5 D.lgs. n. 216/2023:

*«a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , **e, sino ad esaurimento dei relativi effetti**, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023»*

Modifica regime impatriati e nuovi criteri residenza

Riferimenti normativi | sintesi

- Art. 5 D.lgs. n. 209/2023
- Limitazione ambito soggettivo: dal 2024 limitazione del regime in favore di «[...] lavoratori [...] in possesso dei requisiti di *elevata qualificazione* o *specializzazione* come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»
- Redditi agevolabili: «[...] I redditi di *lavoro dipendente*, i redditi *assimilati a quelli di lavoro dipendente*, i redditi di *lavoro autonomo* derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia [...]»
- Agevolazione: «[...] [i redditi agevolabili] entro il *limite annuo di 600.000 euro* concorrono alla formazione del reddito complessivo *limitatamente al 50 per cento del loro ammontare* [...]»

Ambito soggettivo e condizioni | 1

- Oltre a elevata qualificazione e specializzazione (art. 5 co. 1 lett. d, D.lgs. n. 209/2023), è necessario verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo intercorrente a quello di cui al co. 3 secondo periodo, ovvero per un periodo minimo di almeno 4 anni a pena di recupero dell'agevolazione);
 - b. I lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in IT nei 3 periodi di imposta precedenti al trasferimento. Qualora il lavoratore presti l'attività lavorativa in IT in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero ante-trasferimento, oppure di un soggetto appartenente al medesimo gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
 1. - 6 periodi di imposta se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in IT in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
 2. - 7 periodi di imposta se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in IT in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
 - c. L'attività lavorativa è stata prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato

Ambito soggettivo e condizioni | 2

- Nozione di gruppo (co. 2 art. 5 D.lgs. n. 209/2023):

«Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto»

La nuova disposizione sulla residenza fiscale IT

- Art. 1 D.lgs. n. 209/2023 (sostituzione art. 2 co. 2 TUIR):
«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».
- Rimane in essere la presunzione co. 2-bis art. 2 TUIR per trasferimenti in Stati o territori black-list ex D.M. 04.05.1999

Come funziona la «nuova» agevolazione | 1

- Art. 5 co. 3 D. Lgs. n. 209/2023:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui é avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non é mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi»

Come funziona la «nuova» agevolazione | 2

- Art. 5 co. 6 D. Lgs. n. 209/2023 (per verifica requisito art. 1 co. 1 lett. b, ovvero residenza estera):

«[...] in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi»

- La presunzione relativa del co. 2-bis art. 2 TUIR non pare applicabile (automaticamente)

Come funziona la «nuova» agevolazione | 3

- Detassazione al 50% dei redditi di lavoro dipendente | assimilati | lavoro autonomo, prodotti in IT
- Limite massimo redditi: Euro 600.000
- Detassazione +10% (ovvero 60%) se:
 1. Il lavoratore si trasferisce in IT con almeno un figlio minore; oppure
 2. In caso di nascita figlio | adozione di un minore nel periodo di fruizione del regime
 3. La maggior agevolazione compete se durante il periodo di fruizione del regime il soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2 è residente in IT.

Come funziona la «nuova» agevolazione | 4

- Durata agevolazione: 5 anni
- Proroga di ulteriori 3 anni (senza alcuna maggiorazione = quindi detassazione 50%) se:
 1. Il soggetto ha trasferito la residenza in IT nel 2024
 2. È diventato proprietario entro il 31.12.2023 (e in ogni caso, nei 12 mesi antecedenti al trasferimento in IT) di u.i. abitativa adibita ad abitazione principale in IT

Decorrenza nuovo regime e disposizione transitoria

- Abrogazione regime precedente da 01.01.2024 (con alcune eccezioni per la possibilità di proroga per il «vecchio» regime.
- *«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 5. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data» [co. 9 art. 5]*

Altre novità fiscali

- Modifiche aliquote IVIE e IVAFE
- IMU enti non commerciali | esenzione (norma di interpretazione autentica)
- Cenni al decreto «semplificazioni»

IVIE e IVAFE

- Art. 1 co. 91 lett. a) e b) L. n. 213/2023
- Da 2024 IVIE:
 - da 0,76% a 1,06%
- Da 2024 IVAFE:
 - da 0,2% a 0,4% (per prodotti finanziari detenuti in Paesi black-list)
 - invariata a 0,2% per altri

IMU enc | norma interpretazione autentica

- Art. 1 co. 71 L. n. 213/2023
- Norma di interpretazione autentica:
«l'art. 1 comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite **si interpretano**, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: [...]»

IMU enc | norma interpretazione autentica(segue)

- Art. 1 comma 759, lettera g) L. n. 160/2019:

«Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

[...]

g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, **e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); [...]**»

IMU enc | norma interpretazione autentica(segue)

- Art. 7 comma 1, lettera i) D.lgs. n. 504/1992:

«gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»

IMU enc | norma interpretazione autentica (segue)

- a. **gli immobili si intendono posseduti** anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;**
- b. **gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità**»

Decreto semplificazioni | 1

- D.lgs. n. 1 dell'08.01.2024 – art. 3
 - a decorrere dall'anno di imposta 2024
 - i soggetti che corrispondono compensi – comunque denominati a:
 - * contribuenti forfetari e
 - * soggetti in regime di vantaggio
 - sono esonerati dagli adempimenti relativi alla CU

Decreto semplificazioni | 2

- D.lgs. n. 1 dell'08.01.2024 – art. 4
- Mancata comunicazione di cessazione dell'incarico per depositario scritture contabili da parte del contribuente
- Può sopperire il depositario medesimo, dopo aver comunicato al contribuente tale circostanza
- Comunicando all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico

Decreto semplificazioni | 3

- D.lgs. n. 1 dell'08.01.2024 – art. 10
- Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti (salvo casi di indifferibilità e urgenza):
 - periodi sospensione da 1 a 31 agosto e da 1 a 31 dicembre
- Sono sospesi:
 - a. comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (36-bis DPR n. 600/73 II.DD e 54-bis IVA DPR n. 633/72)
 - b. comunicazioni degli esiti dei controlli formali ex art. 36-ter DPR n. 600/73
 - c. comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata
 - d. inviti all'adempimento collaborativo ex art. 1 co. 634-636 L. n. 190/2014

Decreto semplificazioni | 4

- D.lgs. n. 1 dell'08.01.2024 – art. 11
- Revisione de termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (**con effetto dal 02.05.2024**):
 - da 30/11 a 30/09 (art. 2 co. 1 DPR n. 322/1998)
 - da «entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese» a «entro l'ultimo giorno del nono mese» (art. 2 co. 2 DPR n. 322/1998)

Decreto semplificazioni | 5

- D.lgs. n. 1 dell'08.01.2024 – art. 11 co. 2

«per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data»

Decreto semplificazioni | 6

- D.lgs. n. 1 dell'08.01.2024 – art. 14

Innalzamento soglia per esonero apposizione visto conformità:

- IVA Euro 70.000

- II.DD. Euro 50.000

- Decorrenza: dal giorno successivo a quello di pubblicazione in GU (12.01.2024)

Contatti

- Duilio Liburdi e-mail: dliburdi@hpttax.it
- Massimiliano Sironi e-mail: msironi@hpttax.it